Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1177.**

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'anno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1974 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per aggiornamento e addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:

n. 16.130 sottufficiali e n. 120.190 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;

n. 1.500 sottufficiali e n. 5.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

n. 2.106 sottufficiali in congedo e n. 10.496 graduati e militari di truppa in congedo illimitato in tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 85. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1178.**

Istituzione di alcuni conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 e successivamente dal 1° ottobre 1969, dal 1° ottobre 1970, dal 1° ottobre 1971 e dal 1° ottobre 1972 funzionano di fatto i conservatori di musica sottoelencati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono istituiti i seguenti conservatori di musica con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

1) Reggio Calabria;
2) L'Aquila.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

1) Matera;
2) Castelfranco Veneto, sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia;
3) Vicenza, sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

1) Cosenza;
2) Potenza;
3) Cesena, sezione staccata del conservatorio di musica di Bologna;
4) Riva del Garda, sezione staccata del conservatorio di musica di Bolzano;
5) Vibo Valentia, sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

1) Avellino;
2) Campobasso;
3) Monopoli, sezione staccata del conservatorio di musica di Bari.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

Mantova, sezione staccata del conservatorio di musica di Parma.

Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, sono riconosciuti come enti dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo sono indicati per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1 nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Per tutti gli insegnamenti non previsti nell'organico si provvederà con incarichi.

Art. 3.

I contributi annui occorrenti per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro e graveranno sul cap. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante degli istituti di cui all'art. 1 graveranno sul cap. 2081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 45. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ART. 1 DEL PRESENTE DECRETO.

	Lire
1) Reggio Calabria	12.000.000
2) L'Aquila	12.000.000
3) Matera	10.000.000
4) Castelfranco Veneto (sezione staccata Venezia)	3.000.000
5) Vicenza (sezione staccata Venezia)	3.000.000
6) Cosenza	10.000.000
7) Potenza	10.000.000
8) Cesena (sezione staccata Bologna)	3.000.000
9) Riva del Garda (sezione staccata Bolzano)	3.000.000
10) Vibo Valentia (sezione staccata Reggio Calabria)	3.000.000
11) Avellino	10.000.000
12) Campobasso	10.000.000
13) Monopoli (sezione staccata Bari)	3.000.000
14) Mantova (sezione staccata Parma)	3.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA

Personale direttivo ed insegnante

Direttore	1
1) Armonia e contrappunto	1
2) Canto	1
3) Arpa	1
4) Pianoforte	4
5) Violino	2
6) Violoncello	1
7) Oboe	1
8) Fagotto	1
9) Flauto	1
10) Contrabbasso	1
11) Clarinetto	1
12) Corno	1
13) Tromba e trombone	1
14) Storia della musica e bibliotecario	1
15) Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
16) Armonia complementare	1
17) Pianoforte complementare	1

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5

Personale ausiliario

Bidelli	8

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DE L'AQUILA

Personale direttivo ed insegnante

Direttore	1
I ruolo:	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo:	
Pianoforte	3
Violino	2
Violoncello	1
Viola	1
Organo e composizione organistica	1
Canto	1
Arpa	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
III ruolo:	
Clarinetto	1
Flauto	1
Corno	1
Oboe	1
Fagotto	1
Contrabbasso	1
Tromba e trombone	1
Strumentazione per banda	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Pianoforte complementare	1
Armonia complementare	1
Lettura della partitura	1

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	4

Personale ausiliario

Bidelli	12

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA

Personale direttivo ed insegnante

Direttore	1
1) Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
2) Organo e composizione organistica	1
3) Canto	1
4) Pianoforte principale	3
5) Arpa	1
6) Violino	1
7) Violino e viola	1
8) Bibliotecario	1
9) Violoncello	1
10) Storia della musica	1
11) Contrabbasso	1
12) Flauto	1
13) Oboe	1
14) Fagotto	1
15) Clarinetto	1
16) Corno	1
17) Tromba e trombone	1
18) Teoria, solfeggio e dettato musicale	3
19) Armonia complementare	1
20) Pianoforte complementare	2

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	4

Personale ausiliario

Bidelli	12

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI CASTELFRANCO VENETO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA.

Personale insegnante

II ruolo:

Violino	2
Violoncello	1
Pianoforte	2

III ruolo:

Clarinetto	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Armonia complementare	1
Personale ausiliario	5

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI VICENZA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA

Personale insegnante

II ruolo:

Armonia e contrappunto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Violino	1
Violoncello	1

III ruolo:

Flauto	1
Clarinetto	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Armonia complementare	1
Personale ausiliario	7

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA

Personale direttivo ed insegnante

Direttore	1
1) Pianoforte	4
2) Violino	1
3) Violoncello	1
4) Oboe	1
5) Flauto	1
6) Clarinetto	1
7) Tromba e trombone	1
8) Storia della musica e bibliotecario	1
9) Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
10) Armonia complementare	1
11) Pianoforte complementare	1

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5

Personale ausiliario

Bidelli	11

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
	—	—
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA

Personale direttivo ed insegnante

Direttore	1
1) Canto	1
2) Pianoforte	3
3) Violino	1
4) Violoncello	1
5) Oboe	1
6) Clarinetto	1
7) Tromba e trombone	1
8) Storia della musica e bibliotecario	1
9) Teoria, solfeggio e dettato musicale	3
10) Armonia complementare	1
11) Pianoforte complementare	1

Personale amministrativo

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5

Personale ausiliario

Bidelli	7

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
	—	—
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI CESENA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA

Personale insegnante

Pianoforte	1
Flauto	1
Storia della musica	1
Armonia complementare	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Pianoforte complementare	1

Personale non insegnante

Carriera ausiliaria	1

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
	—	—
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI RIVA DEL GARDA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLZANO

Personale insegnante

Pianoforte	2
Violino	1
Violoncello	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Armonia complementare	1
Pianoforte complementare	1
Storia della musica	1

Personale non insegnante

Carriera ausiliaria	2

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
	—	—
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI VIBO VALENTIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA.

Personale insegnante

—

Pianoforte principale	1
Clarinetto	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Armonia complementare	1

Personale non insegnante

—

Carriera ausiliaria	2

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

—————

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO

Personale direttivo ed insegnante

—

Direttore	1
1) Pianoforte	4
2) Organo e composizione organistica	1
3) Violino	1
4) Canto	1
5) Violoncello	1
6) Contrabbasso	1
7) Oboe	1
8) Flauto	1
9) Clarinetto	1
10) Tromba e trombone	1
11) Storia della musica e bibliotecario	1
12) Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
13) Armonia complementare	1
14) Pianoforte complementare	1

Personale amministrativo

—

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5

Personale ausiliario

—

Bidelli	9

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

—————

PIANTA ORGANICA DEL CONSE[illegible]A DI CAMPOBASSO

Personale direttivo ed insegnante

—

Direttore	1
1) Armonia e contrappunto	1
2) Pianoforte	4
3) Arpa	1
4) Violino	1
5) Canto	1
6) Organo e composizione organistica	1
7) Oboe	1
8) Flauto	1
9) Tromba e trombone	1
10) Clarinetto	1
11) Storia della musica e bibliotecario	1
12) Lettura della partitura	1
13) Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
14) Pianoforte complementare	1

Personale amministrativo

—

Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5

Personale ausiliario

—

Bidelli	6

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
—	—	—
Religione		1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI MONOPOLI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI

Personale insegnante

Pianoforte	1
Flauto	1
Clarinetto	1

Personale non insegnante

Carriera ausiliaria	6

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI MANTOVA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA

Personale insegnante

Pianoforte	4
Violino	1
Violoncello	1
Canto	1
Oboe	1
Tromba	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	3

Personale non insegnante

Carriera ausiliaria	6

PIANTA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	
Lingua straniera		1
Applicazioni tecniche (1)		—
Educazione musicale (1)		—
Educazione artistica (1)		—
Religione		1
Segretario	1	
Bidelli	2	

(1) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Greve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel territorio comunale di Greve, così denominata: Mugnana - Valli di Cintoia - Dudda - Vecchimaggio - Sugame - Convertore - Uzzano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Greve;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Greve, in persona del sig. Giuliano Sottani, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un esempio mirabile di ambiente paesaggistico in cui è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Detta zona è costituita da due valli: a nord la valle Mugnana-Cintoia, La Panca, con caratteristiche di zona più fredda, essendo la valle piuttosto stretta con orografia a carattere maggiormente montano, dato che le quote arrivano fino a 795 metri. Questa valle è ricca di antichi nuclei fortificati, di castelli, come ad esempio Mugnana, Sezzate e Castello, piccoli agglomerati umani chiusi da mura e inerpicati sui costoni dei monti; l'altra valle invece, che può denominarsi la valle di Uzzano, prelude al vero paesaggio chiantigiano perché in essa il bosco lascia rapidamente il posto alle quote più basse, alla vite ed all'olivo. Qui si trova l'antica villa di Uzzano che, benché rimaneggiata, mantiene ancora parte dell'antica cinta di difesa e qualche resto di fabbricato colonico molto antico. Adiacente alla villa vi è un bel parco costituito in massima parte da pino da pinoli, lecci, maestosi cedri ed un esemplare di sequoia;

Decreta:

La zona Mugnana-Valli di Cintoia-Dudda-Vecchimaggio-Sugame-Convertore-Uzzano, sita nel territorio del comune di Greve, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal

bivio che dalla via delle Bolle va a Vicchiomaggio (quota 304) si risale verso nord fino a quota 280; si lascia poi la strada ed il confine passa a ponente di essa seguendo vie poderali per villa la Valle, fattoria di Giobboli, podere Olmastrino, dopo la quale località si segue il confine della zona di particolare interesse che il piano di fabbricazione comunale ha individuato fra il km 20 e Chiocchio. Dalla località Chiocchio si segue la via che mena a Mugnana e ci si distacca da essa all'altezza di villa Paradiso, poi si segue un sentiero che va a quota 243, 262, 189 e quindi si segue un sentiero che traversa il borro delle Cantine, che incrocia un altro sentiero proveniente dalla località S. Martino per case Pilli, si segue poi una serie di strade boschive e sentieri che passano per le quote 341, 349, 560, Borro di Valle-maggiore, quota 512, Buca di Pedimo, Bosco del semolino, Borro delle Cannucce, quota 590, La Cappella, Fonte al Gallo, quota 519, Borro di Facetano, case il Poggio, casa Capeme (quota 463), quindi si arriva a una strada proveniente dalla località La Panca a quota 441, la si segue per circa 330 metri, poi il confine si sovrappone ad un sentiero che va ad incrociare una via carrozzabile proveniente da casa Rugliano. Si segue per 250 metri tale strada in direzione nord, poi a quota 552 la si abbandona e seguendo sentieri e vie poderali si passa a sud delle Convertoie, si aggira a sud ovest la villa di Uzzano ed il suo bosco-parco, si segue poi il Borro Serra, si va a quota 297, poi verso villa Terreni, case Bonille (quota 267), poi a nord di villa Casale, il podere Scopetino e si va al ponte di Rimaggio sulla strada Testi-Greve che si segue fino a quota 182, sotto l'altura di Vicchiomaggio e di lì si arriva a quota 304, da cui è partita la descrizione di questi confini.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Greve provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Verbale della riunione tenuta in palazzo Pitti il 25 gennaio 1972

Il giorno 25 gennaio 1972 si è riunita nei locali della soprintendenza ai monumenti la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

(*Omissis*).

La commissione doveva discutere il seguente ordine del giorno:

GREVE E FIGLINE VALDARNO.

(*Omissis*).

La soprintendenza ha individuato e delimitato quattro zone che comprendono le parti più interessanti e belle del territorio comunale di Greve, e di cui propone la tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Queste zone possono così denominarsi:

I zona: valli di Cintoia - Dudda - Mugnana - Vecchiomaggio - Sugame - Convertore - Uzzano;

II zona: Verrazzano - Colognole - Montefioralle;

III zona: Panzano - Pieve di S. Leolino;

IV zona: Lamole ed il suo Castello - Montagliari - Castellinuzza - Vignamaggio.

(*Omissis*).

Esaminate le carte, e le fotografie, sia singole che in fotomontaggio, il presidente avv. Torricelli, dopo avere ringraziato il sindaco di Greve e l'amministrazione comunale che ha dimostrata una non comune sensibilità verso questi problemi, dichiara che a suo avviso non resta che procedere al voto sulla opportunità di includere negli elenchi delle cose tutelate ai sensi della legge n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto le quattro zone sopra descritte.

(*Omissis*).

Viene quindi messa ai voti la proposta di tutela della zona Mugnana - Cintoia - Dudda - Sugame - Convertore - Uzzano - Vecchiomaggio la cui delimitazione è allegata al presente verbale e di cui viene proposta la tutela perché essa presenta singolari caratteri di bellezza silvana nella valle Mugnana - Cintoia - Dudda, bellezza naturale che cinge e fa ancor più risaltare quella degli antichi insediamenti di Sezzate, Cintoia, Mugnana, mentre nel lato sud i boschi si elevano fino al crinale della valle che inizia del passo del Sugame e scendono poi a intersecare i vigneti del fondo valle.

In questa seconda parte spiccano per interesse gli antichi centri delle Convertore, di Uzzano e numerose antiche case coloniche. Né sono da dimenticare le visuali godibili dalla strada Chiantigiana, specialmente nella zona di Chiocchio e di Giobbole.

Votano a favore tutti i commissari, e contro, con la precisazione più sopra detta il sindaco di Greve, sig. Sottani.

(*Omissis*).

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1974.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1974 del fondo pensioni per il personale del Banco di S. Spirito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1974, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in L. 1.640.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno alla fine dell'esercizio 1974, a L. 12.617.000.000, il fondo suddetto intende investire L. 820.000.000 nello acquisto di beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto del fondo;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica comunicato con nota 3/779 del 4 marzo 1974, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità, pari a L. 23.700.000 sia riassorbita negli esercizi successivi;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota 109402 del 9 febbraio 1974;

Ritenuto che la richiesta del fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito intesa ad ottenere nei propri confronti, la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia riassorbita negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1974, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1974.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1974 del fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1974, presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in L. 4.400.000.000 (quattromiliardiquattrocentomilioni) e di riserve tecniche che ammonteranno, alla fine dell'esercizio 1974 a L. 34.650.000.000 (trentaquattromiliardiseicentocinquantamilioni), il fondo suddetto intende investire L. 2.150.000.000 (duemiliardicentocinquantamilioni) nell'acquisto di un complesso immobiliare e lire 2.250.000.000 (duemiliardiduecentocinquantamilioni) nelle altre forme di carattere mobiliare previste dallo statuto;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera n. 106279 del 31 gennaio 1974;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e la programmazione economica contenuto nella lettera numero 3/1245 del 26 febbraio 1974;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale del Banco di Roma intesa ad ottenere, nei propri confronti, la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1974, presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma, a condizione che le maggiori disponibilità investite in immobili siano recuperate negli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8367)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », in Cisterna d'Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1970, con il quale gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), sono stati revocati e il geom. Bruno Curletto è stato nominato commissario governativo, nonchè i successivi decreti di proroga della gestione commissariale;

Vista la relazione in data 20 giugno 1974 del commissario governativo geom. Bruno Curletto, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), costituita per rogito notaio dott. Achille Sena in data 24 gennaio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il geom. Armando Macchia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8536)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Classificazione tra le comunali delle strade e piazze del borgo di servizio di Arcille », in Campagnatico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 28 novembre 1967, n. 196, con il quale il comune di Campagnatico ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade e piazze del borgo di servizio di « Arcille »;

Visto il voto 9 ottobre 1973, n. 604, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le strade e le piazze del borgo di servizio suddetto, possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade e le piazze del borgo di servizio di « Arcille » e incluse nel novero delle strade del comune di Campagnatico (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 153 del 16 aprile 1970 con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Mompeo - Castelnuovo di Farfa » che inizia sulla strada provinciale « Mompeo » nei pressi del centro abitato omonimo e termina sulla strada provinciale « Mirtense », nei pressi dell'abitato di Castelnuovo di Farfa, dell'estesa di km 6 + 200;

Visto il voto 7 maggio 1974, n. 244, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km 6 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8922)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 19 agosto 1974, n. 2823, il prof. Giuseppe Schiavinato, nella sua qualità di rettore e rappresentante legale dell'Università degli studi di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione predisposta dai professori Agostino Crosti e Carlo Pasini, consistente in un patrimonio librario di n. 1028 volumi e n. 52 riviste, per un valore complessivo di L. 34.000.000.

(8684)

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 17 giugno 1974, n. 987, il prof. Vincenzo Palazzolo, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Pisa, è stato autorizzato ad accettare per conto dell'istituto di ricerche aziendali della stessa Università la donazione predisposta dal prof. Egidio Giannessi, consistente nella sua biblioteca personale.

(8685)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 19 luglio 1974, n. 685, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in Ravenna, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione S. Alberto, al foglio n. 76, mappale 40, della superficie di mq 2000, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 maggio 1973 in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso

(8682)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Iseo

Con decreto 19 luglio 1974, n. 617, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno lacuale in comune di Iseo (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 781, della superficie reale di mq 203,34, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 marzo 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189/M)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190/M)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4191/M)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193/M)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4194/M)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4195/M)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4196/M)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4197/M)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4198/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4199/M)

Autorizzazione al comune di Castel Mola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Castel Mola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4200/M)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4201/M)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4202/M)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Fonzaso (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4203/M)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.574.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4204/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.067.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4205/M)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.576.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4206/M)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.876.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4207/M)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.413.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4208/M)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Voghiera (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4209/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.953.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4210/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.709.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4211/M)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1974, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.364.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4212/M)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1974, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.682.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4192/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154/M)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.583.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156/M)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157/M)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158/M)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159/M)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.183.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4160/M)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161/M)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163/M)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164/M)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165/M)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166/M)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167/M)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168/M)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169/M)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171/M)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172/M)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174/M)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175/M)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.281.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177/M)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178/M)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179/M)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4180/M)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4181/M)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182/M)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1974, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.029.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1974, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 896.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4185/M)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 877.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186/M)

Autorizzazione al comune di Corsico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Corsico (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 6 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,20	664,20	663,80	664,20	668 —	664,25	664,10	664,20	664,20	664,20
Dollaro canadese	674,60	674,60	675 —	674,60	678 —	674,65	674,50	674,60	674,60	674,60
Franco svizzero	235,44	235,44	235,70	235,44	232,60	235,40	235,45	235,44	235,44	235,40
Corona danese	112,18	112,18	112,50	112,18	112,19	112,20	112,16	112,18	112,18	112,19
Corona norvegese	121,255	121,255	121,30	121,255	121,20	121,20	121,27	121,255	121,25	121,25
Corona svedese	152,805	152,805	153 —	152,805	152,40	152,75	152,79	152,805	152,80	152,80
Fiorino olandese	253,75	253,75	254,40	253,75	253,10	253,70	253,77	253,75	253,75	253,75
Franco belga	17,487	17,487	17,53	17,487	17,52	17,50	17,50	17,487	17,48	17,48
Franco francese	142,08	142,08	142,30	142,08	142 —	142,10	142,08	142,08	142,08	142,10
Lira sterlina	1558,60	1558,60	1559 —	1558,60	1558,25	1558,50	1558,50	1558,60	1558,60	1558,60
Marco germanico	260,33	260,30	260,60	260,33	258,90	260,40	260,30	260,33	260,30	260,30
Scellino austriaco	36,535	36,535	36,56	36,535	36,30	36,50	36,53	36,535	36,53	36,50
Escudo portoghese	26,41	26,41	26,45	26,41	26,40	26,40	26,41	26,41	26,41	26,40
Peseta spagnola	11,6025	11,8025	11,645	11,6025	11,63	11,55	11,599	11,6025	11,60	11,60
Yen giapponese	2,2125	2,2125	2,23	2,2125	2,22	2,25	2,2118	2,2125	2,21	2,21

Media dei titoli del 6 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
» 5 % (Ricostruzione)	86,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,025
» 5 % (Città di Trieste)	83,075
» 5 % (Beni esteri)	83,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,700
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,100
» poliennali 7 % 1978	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	664,15
Dollaro canadese	674,55
Franco svizzero	235,445
Corona danese	112,17
Corona norvegese	121,262
Corona svedese	152,797
Fiorino olandese	253,76
Franco belga	17,493
Franco francese	142 08
Lira sterlina	1558,55
Marco germanico	260,315
Scellino austriaco	36,532
Escudo portoghese	26,41
Peseta spagnola	11,601
Yen giapponese	2,212

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1974, che ha pubblicato la « Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1973 », alla pag. 5, nella parte riguardante lo « Sviluppo delle variazioni apportate »: Spese, l'importo indicato per la voce « con provvedimenti amministrativi » deve leggersi: *« L. 5.464.929.901.442 »*, anzichè: *« L. 140.000.000.000 »*; correlativamente l'importo indicato per la voce « ai sensi dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 », deve leggersi: *« L. 140.000.000.000 »*, anzichè: *« L. 5.464.929.901.442»*.

(8883)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale 11 settembre 1974, n. 9279, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area « attrezzature generali telefoniche » del comune di Viareggio, (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(8702)

Approvazione del piano di zona del comune di San Quirico d'Orcia

Con deliberazione della giunta regionale 11 settembre 1974, n. 9288, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di S. Quirico d'Orcia, (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8698)

Approvazione del piano di zona del comune di Capannoli

Con deliberazione della giunta regionale 11 settembre 1974, n. 9278, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Capannoli, (Pisa), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8699)

Approvazione del piano di zona del comune di Marciano della Chiana

Con deliberazione della giunta regionale 11 settembre 1974, n. 9282, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Marciano della Chiana (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8700)

Approvazione del piano di zona del comune di Stia

Con deliberazione della giunta regionale 11 settembre 1974, n. 9287, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Stia (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8701)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Bolsena

Con delibera della giunta regionale del Lazio 6 agosto 1974, n. 2268, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 settembre 1974, con verbale n. 143/132, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Bolsena.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(8737)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e titoli, a nove posti di applicato di 3ª classe nel ruolo della carriera esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE

DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1974, verbale n. 72;

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto interministeriale 2 ottobre 1973;

Rende noto:

Art. 1.

Posti a concorsi

E' indetto un pubblico concorso, per esami e titoli, a nove posti di applicato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *e*) del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, *costituite da almeno sette figli viventi*, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelli di cui al n. 1), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili;

e) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta;

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

Esclusione per difetto di requisiti

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Via Paisiello, 24 Roma, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

La Cassa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Cassa.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. A domanda, i candidati saranno ammessi ad una prova facoltativa di stenografia.

Art. 7.

Prova scritta

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale il candidato deve dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata al posto da ricoprire. Per lo svolgimento della prova sono assegnate sei ore.

Art. 8.

Prova pratica

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera.

La durata della prova e di quindici minuti.

Nella valutazione della prova la commissione deve tener conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Prova facoltativa di stenografia

La prova facoltativa di stenografia, che si svolgerà dopo quella pratica di dattilografia, consiste nella dettatura di un brano per la durata di cinque minuti alla velocità di 60 parole al minuto, con un ora di tempo per la trascrizione.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio verterà su nozioni generali della legislazione sociale e sull'attività della Cassa.

Art. 11.

Votazioni

Per essere ammessi alla prova pratica ed al colloquio, che si svolgeranno in una unica seduta, i candidati devono riportare nella prova scritta un punteggio non inferiore ai 7/10.

Sarà data comunicazione della ammissione alla prova pratica ed alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui debbono essere sostenute, con l'indicazione del voto che il candidato ha riportato nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di 6/10 nell'una e nell'altra.

Art. 12.

Svolgimento delle prove

Le prove si svolgeranno presso la sede della Cassa, in via Paisiello n. 24.

A ciascun candidato ammesso al concorso sarà comunicata, almeno venti giorni prima, la data di espletamento della prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Graduatoria

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nel colloquio, nonchè di un decimo del voto riportato nella prova facoltativa di stenografia.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme dispositive citate nel precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma, ove non fossero già acquisiti al relativo fascicolo personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sarà approvata con delibera del consiglio di amministrazione che, con lo stesso atto deliberativo, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 14

Esito del concorso

Con raccomandata con avviso di ricevimento, il presidente della Cassa darà, entro venti giorni dalla data di deliberazione del consiglio, ad ogni candidato notizia dell'esito del concorso, con la precisazione del posto da ciascuno occupato nella graduatoria.

Dalla data di ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, via Paisiello n. 24, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

La Cassa si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La Cassa si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dello accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16

Documentazione

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudi-

ziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 13, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato e dei relativi enti previdenziali dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 17.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

Il presidente, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Di tale provvedimento sarà data comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18.

Decadenza

I vincitori del concorso, che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il presidente: TURRI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Via G. Paisiello, 24 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di applicato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(8420)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973, registro n. 85 Difesa, foglio n. 238, concernente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia », indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973;

Vista la nota dell'istituto idrografico della Marina n. 76091 in data 21 giugno 1974, con la quale si comunica la sopravvenuta infermità del prof. Maurizio Giorgi membro della commissione sopra citata;

Considerata la necessità di sostituire il predetto professore onde dar corso all'espletamento del concorso citato;

Decreta:

Articolo unico

Per sopravvenuta infermità il prof. Maurizio Giorgi è sostituito, quale membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia » indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, con il prof. Franco De Simoni.

In tal senso si intende modificato il decreto interministeriale 28 luglio 1973 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 52 Difesa, foglio n. 23

(8605)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 agosto 1974, riguardante « Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni per Marinarsen di La Spezia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, a pag. 7291, all'art. 1, seconda colonna, tra il concorso a cinque posti di operaio saldatore in gas neutro, specializzato, e quello a tre posti di operaio saldatore elettrico ed autogeno, qualificato, deve intendersi inserito il concorso a sei posti di operaio saldatore elettrico ed autogeno, specializzato.

(8892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n 85, foglio n. 180, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 marzo 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Azzarita dott. Mario, vice direttore generale nella Direzione generale delle accademie e biblioteche, Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Vecchio prof. Alfio, assistente ordinario di lettere italiane presso il Magistero di Perugia;

Giovannacci prof. Lorenzo, già ordinario di latino e greco, preside del liceo scientifico di Genova;

Di Franco dott.ssa Maria nata Lilli, dirigente superiore, direttrice della biblioteca vallicelliana di Roma;

Ranchino dott Renzo, primo dirigente nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Segretario:

Baldanza dott. Arturo, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse sono aggregati alla commissione giudicatrice in qualità di membri aggiunti esperti di lingue estere, i sottosegnati docenti:

Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua tedesca presso il liceo scientifico « Plinio » di Roma;

Egidi prof ssa Anna Maria, ordinaria di francese presso il liceo scientifico di via Fonteiana, Roma;

Di Gregorio Pavan prof.ssa Gabriella, ordinaria di inglese presso il liceo scientifico di via Libetta, Roma.

La spesa relativa, che si presume di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 100

(8643)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1967 sulla disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971, recante modifiche al precitato decreto ministeriale 20 aprile 1967;

Visto il bando del 13 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1974, n. 242, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica a un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo relativa all'autorizzazione a nominare la commissione esaminatrice del menzionato concorso;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gentile dott. Bruno, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

Bitetti dott. Walter, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Prili dott. Antonio, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Calabri ing. Giancarlo, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Cosi dott Fabio, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

p. *Il Ministro presidente*: LOBIANCO

(8704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102771 del 19 luglio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di medico condotto, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 9 e 50 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1972, bandito con decreto del medico provinciale n. 102771 del 19 luglio 1973, si compone come segue:

Presidente:
Barbaresco dott. Giovanni, funzionario della regione Veneto.

Componenti:
Spanò dott. Michele, funzionario della regione Veneto;
Gaviano dott. Luigi, medico provinciale di Padova;
Vecchioni dott. Roberto, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Padova, sede distaccata Verona;
Lorenzini dott. Renzo, primario medico dell'ospedale di Zevio;
Moretti dott. Diego, medico condotto di Oppeano.

Segretario:
Guggino dott. Domenico, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunci legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della pretettura di Verona, nonché dei comuni interessati.

Verona, addì 23 settembre 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

(8646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 204 protocollo n. 557 in data 23 gennaio 1974 con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971;
Vista la nota n. 61.3/6354/73 in data 1° ottobre 1974 con la quale l'assessorato regionale alla sanità ha segnalato i nominativi del dott. Fernando Spada del comitato di controllo di Bologna e del prof. Roberto Maccolini, ufficiale sanitario del comune di Bologna, quali presidente e componente della commissione di cui trattasi in sostituzione rispettivamente del dottor Antonio Martino e del prof. Mario Cennamo, impediti ambedue a prendere parte ai lavori concorsuali;
Ritenuto di dover modificare in tal senso il proprio precedente decreto 204/557 del 23 gennaio 1974 sopra citato;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n 9; 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Martino, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale presidente, il dott. Fernando Spada del comitato di controllo di Bologna. In sostituzione del prof. Mario Cennamo, è chiamato a far parte della medesima commissione, quale componente, il prof. Roberto Maccolini, ufficiale sanitario del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 10 ottobre 1974

Il medico provinciale titolare: TANAS

(8510)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **39**.
Delega di funzioni amministrative regionali a consorzi tra enti locali per la gestione unitaria delle risorse idriche di bacini idrologici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione promuove la costituzione di consorzi tra enti locali, comuni, province, comunità montane, che si propongono la valorizzazione e la gestione unitaria delle risorse idriche di determinati bacini idraulici ed idrogeologici, da determinare d'intesa con la Regione, in ragione sia della provenienza che della possibile utilizzazione delle acque.

Art. 2.

Possono usufruire degli interventi e delle provvidenze regionali i consorzi di cui all'art. 1 che si propongono le seguenti preminenti finalità:

a) la gestione unitaria sia dei servizi di approvvigionamento che di smaltimento delle acque di competenza dei comuni interessati in quanto necessaria per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1, e la eventuale gestione di altri servizi comunali connessi;

b) la conseguente previsione nell'ambito degli enti consorziati di un sistema tariffario unitario per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque;

c) l'inquadramento dei piani tecnico-finanziari degli interventi per le suddette attività nei programmi generali di assetto e sviluppo del territorio stabiliti dalla Regione;

d) lo studio dei conseguenti vincoli da inserire nei piani territoriali, paesistici ed urbanistici da sottoporre alla Regione ed ai comuni interessati;

e) la promozione di campagne di formazione dell'opinione pubblica ed analoghe iniziative per il proseguimento delle finalità sopra esposte.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto regionale, la Regione delega agli enti consorziali costituiti ai sensi della presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle concessioni per piccole derivazioni di competenza regionale;

b) la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui ai punti *e*) ed *f*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

c) la redazione dei piani tecnico-economici per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti promuovendo di intesa con la Regione, i conseguenti interventi di competenza dello Stato;

d) le attribuzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativamente alle espropriazioni per pubblica utilità e limitatamente ai progetti riguardanti le attività dei consorzi.

La delega delle funzioni di cui al precedente comma è conferita a tempo indeterminato.

Nei confronti dei singoli consorzi, la delega diviene operante all'atto della formale comunicazione alla Regione dell'avvenuta costituzione degli organi dei consorzi stessi e può essere revocata ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello statuto regionale Lazio.

Art. 4.

Nella formulazione del parere sul rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, di cui alla lettera *a*) dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione è tenuta a sentire preventivamente il parere del consorzio interessato territorialmente.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, i consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale.

Ai fini di rapporto di costruttiva collaborazione, la giunta regionale ed i consorzi sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento dei propri compiti relativamente alle materie di cui alla presente legge.

I consorzi possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, degli organi consultivi e tecnici della Regione.

La giunta regionale, d'intesa con i consorzi, potrà disporre il distacco, in posizione di comando, di dipendenti regionali. I relativi oneri rimangono a totale carico della Regione.

Art. 6.

La Regione assume a proprio carico, oltre agli oneri relativi al personale comandato, le ulteriori spese correnti necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate. La giunta regionale sulla base dei bilanci preventivi dei consorzi determina le spese da rimborsare ai consorzi stessi per l'esercizio delle predette funzioni e dispone il pagamento di acconti, salvo conguaglio a consuntivo.

I finanziamenti della Regione per l'esecuzione di impianti connessi con le funzioni delegate di cui all'art. 3 della presente legge vengono concessi sulla base dei piani tecnico-finanziari pluriennali predisposti dagli enti consorziali ed approvati dalla Regione.

Art. 7.

Nella ripartizione tra gli enti locali dei finanziamenti disposti dalla Regione per le attività di cui al precedente art. 2, sarà data priorità ai consorzi e agli enti consorziali ai sensi della presente legge.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di cui alla presente legge contributi per concorrere, fino al 20 %, alle spese di funzionamento dei consorzi stessi.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente e per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 40.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

La spesa suddetta sarà iscritta al cap. 1651 che sarà istituito nello stato di previsione con la seguente denominazione: « Contributi per le spese di funzionamento dei consorzi per la valorizzazione e gestione unitaria delle risorse idriche e rimborsi per l'esercizio delle funzioni delegate ». Per gli anni successivi la spesa di 40 milioni graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 agosto 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 40.

Modificazioni alla legge 28 dicembre 1973, n. 40, concernente: Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi del Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 1973, n. 40, è così sostituito:

« I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori:

all'80 % del costo globale dell'opera ove questo non superi i 30 milioni;

al 40% del costo globale dell'opera ove questo sia compreso fra i 30 ed i 70 milioni;

al 30% del costo globale dell'opera ove questo superi i 70 milioni ».

Art. 2.

L'art. 16 della predetta legge n. 40/1973 è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento di L. 175.000.000, autorizzato per l'anno finanziario 1973 dal precedente art. 2, sarà iscritto, unitamente a quello di L. 350.000.000 autorizzato per l'anno finanziario 1974, nel cap. 2869, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, con la seguente denominazione: « Contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane, costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio ».

All'onere di complessive L. 525.000.000, previsto dal comma precedente per l'anno finanziario 1974, si farà fronte quanto a L. 175.000.000 con la disponibilità del cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, utilizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 350.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

All'onere di L. 350.000.000, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge per l'anno finanziario 1975, si farà fronte con i mezzi che saranno indicati con successivo provvedimento legislativo, alla cui emanazione resta subordinata l'iscrizione in bilancio dello stanziamento previsto.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili per effetto di rinuncia o di revoca dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 agosto 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 luglio 1974.

(7794)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742920)